

ACCORDO QUADRO PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2009

ai sensi dell':

- art. 2 comma 36 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 e successive modifiche e integrazioni;
- art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;
- accordo tra Governo e Regioni del 12 febbraio 2009;
- accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige del 29 aprile 2009.

TRA

➤ la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, nella persona dell'assessore al lavoro Dott.ssa Barbara Repetto Visentini

➤ i rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali:

Assoimprenditori/Unternehmerverband

Unione albergatori e pubblici esercenti/ Hoteliers- und Gastwirteverband

Unione agricoltori sudtirolesi/Südtiroler Bauernbund

Legacoopbund

AGCI

APALVH

CNA/SHV

Hds – Unione

Federazione cooperative Raiffeisen/Raiffeisenverband

Confcooperative

Confesercenti

➤ i rappresentanti delle Organizzazione Sindacali dei Lavoratori:

SGBCISL

ASGB

CGIL/AGB

UIL-SGK

Presenti altresì:

- La Ripartizione Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige
- L'INPS Direzione Provinciale

è sottoscritto, in attuazione dell'accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige del 29 aprile 2009, il presente accordo quadro, finalizzato alla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga collegati a programmi di sostegno all'occupabilità e/o alla ricollocazione, il quale prevede che "i lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi

occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Provincia d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie".

LE PARTI SOPRA RAPPRESENTATE CONCORDANO QUANTO SEGUE


1. Il presente accordo quadro definisce i criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga di cui all' accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige del 29 aprile 2009.
2. Le risorse previste nell'accordo di cui al precedente punto 1 sono utilizzabili per richieste presentate dal 1 aprile 2009 secondo i criteri e le modalità previsti nel presente accordo e nei relativi allegati ed eventuali sue integrazioni.
3. Gli interventi di cui al punto precedente sono:
 - 3.1. la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga alla normativa vigente;
 - 3.2. la mobilità in deroga alla normativa vigente;
4. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga di cui al presente accordo possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione, ai sensi dell'art.19, comma 8, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Le risorse disponibili per l'intervento di cui al punto 3.1., **CIG in deroga**, del presente accordo sono destinate a:
 - 5.1. *tipologia 1* - lavoratori dipendenti da datori di lavoro non rientranti nei requisiti d'accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le riduzioni/sospensioni dell'attività lavorativa.
 - 5.2. *tipologia 2*:
 - 5.2.1. lavoratori dipendenti di imprese che presentino domande in deroga ai limiti di durata dei trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le riduzioni/sospensioni dell'attività lavorativa anche senza soluzione di continuità;
 - 5.2.2. lavoratori dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le riduzioni/sospensioni dell'attività lavorativa.
 - 5.3. I datori di lavoro titolari delle unità operative e delle imprese aventi sede operativa in Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, possono richiedere l'intervento della CIG in deroga nei casi di riduzione, sospensione temporanea o cessazione, totale o parziale dell'attività lavorativa. Nella domanda di intervento e nel relativo verbale di consultazione dovrà, in particolare, essere indicato espressamente se la causale è riduzione/sospensione oppure cessazione, totale o parziale, di attività.
 - 5.4. La CIG in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese, sussistendone i requisiti, degli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le riduzioni/sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa.
 - 5.5. Il requisito individuale per beneficiare della CIG in deroga di cui al presente accordo è un'anzianità aziendale non inferiore a 90 giorni presso l'azienda che richiede la CIG in deroga.
6. L'intervento di cui al punto 3.2. del presente accordo, **mobilità in deroga**, è riservato ai lavoratori che soddisfano i requisiti di cui all'allegato B del presente accordo e che pertanto hanno perso il posto di lavoro presso aziende di cui al punto 5.3. dal 01.04.2009 al 31.12.2009 a seguito di un licenziamento collettivo, plurimo o individuale, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o si sono dimessi per giusta causa.




- 6.1. Nel caso di lavoratori a tempo indeterminato, devono soddisfare il requisito di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato e di non aver diritto per lo stesso evento alla percezione di qualsiasi altro trattamento connesso alla cessazione del rapporto di lavoro come per esempio indennità di disoccupazione, indennità di mobilità ex legge n. 223/1991 erogata dall'INPS, e indennità prevista dalle legge regionale n. 19/1993. Il lavoratore provvederà ad iscriversi nell'apposita lista di mobilità.
- 6.2. I lavoratori a tempo determinato sono ammessi alla mobilità in deroga a condizione che abbiano almeno sei mesi di anzianità aziendale anche non consecutivi presso il datore di lavoro che li occupava a tempo determinato, con l'ultimo contratto di durata di almeno quattro mesi. Per questi lavoratori il periodo di concessione dei benefici in deroga non può essere superiore al periodo precedentemente lavorato presso l'impresa richiedente l'intervento in deroga o presso l'agenzia somministratrice di tale impresa.
7. Il lavoratore per poter accedere agli interventi di cui ai punti 5 e 6 deve aver rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità ad accettare un lavoro congruo ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 1, e successive modifiche oppure a partecipare ad un'iniziativa di formazione professionale nell'ambito delle politiche attive del lavoro di cui all'accordo tra le parti sociali della Provincia Autonoma di Bolzano siglato il 30 marzo 2009. La durata degli interventi non può eccedere il termine finale del 31.12.2009, anche nel caso dell'accesso a diverse tipologie di intervento.
8. Le Parti firmatarie del presente accordo quadro si riservano di apportarvi le eventuali integrazioni e modifiche che si rendano necessarie in seguito a eventuali modifiche della normativa e/o degli accordi che costituiscono i presupposti dell'accordo quadro stesso, ovvero per adeguarne i contenuti alle esigenze che si manifestino nel periodo di applicazione, anche valutando eventuali variazioni dei criteri di accesso (datori di lavoro e lavoratori) ed intervenendo per ottimizzare la gestione. A tal fine le parti si incontreranno periodicamente per il monitoraggio dell'andamento delle prestazioni in deroga.
9. Gli allegati A e B del presente accordo, che ne costituiscono parte integrante, stabiliscono le modalità applicative in materia di CIG e di mobilità in deroga, cui devono obbligatoriamente attenersi tutti i soggetti che intendono accedere a questi strumenti.
10. Il presente accordo quadro ha validità fino al 31 dicembre 2009.

Letto, approvato e sottoscritto

Le organizzazioni sindacali:


 SGBC/ISL
 ASGB
 AGB/CGIL
 UIL-SGK


Le associazioni datoriali:


 Assoimprenditori/Unternehmerverband
 Unione albergatori e pubblici esercenti/HGV
 Unione agricoltori sudtirolesi/Südtiroler Bauernbund
 Legacoopbund
 APA/LVH

CNA/SHV 

AGCI 

Hds - Unione 

Federazione cooperative Raiffeisen/ Raiffeisenverband 

Confcooperative 

Confesercenti 

L'Assessore al lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Dott.ssa Barbara Repetto Visentini
















Allegato A: Linee guida operative in materia di CIG in deroga di cui all'accordo ministeriale del 29.04.2009

- a) Le domande di concessione del trattamento CIG in deroga dovranno essere inviate alla Ripartizione Lavoro - Via Canonico Gamper, 1 - Bolzano e dovranno contenere la seguente documentazione:
- modello di domanda predisposto dalla Ripartizione Lavoro;
 - verbale di consultazione sindacale con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo;
 - dichiarazioni sottoscritte dai dipendenti per i quali è chiesta l'integrazione salariale in deroga, in cui gli stessi attestano di non beneficiare di altro trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione/riduzione dell'attività lavorativa e di essere immediatamente disponibili ad accettare un lavoro congruo oppure a partecipare ad un'iniziativa di formazione professionale.
- b) Il periodo, anche frazionato, integrabile decorre dalla data indicata nella domanda e cessa entro il 31 dicembre 2009; la domanda deve essere inoltrata entro 30 giorni dall'inizio del periodo richiesto.
- c) La Ripartizione Lavoro esamina le domande in base all'ordine di spedizione;
- d) Le domande non complete degli elementi essenziali perderanno l'ordine in graduatoria e verranno riesaminate solo in seguito all'avvenuta presentazione della documentazione mancante, richiesta dalla Ripartizione Lavoro.
- e) La Ripartizione Lavoro:
- ordina le domande in base alla data di spedizione;
 - verifica la completezza della documentazione e l'appartenenza dell'azienda alle categorie previste dall'accordo;
 - effettua controlli in merito alla anzianità lavorativa dei dipendenti interessati;
 - autorizza il pagamento con decreto del direttore di Ripartizione;
 - trasmette all'azienda richiedente e all'INPS provinciale il decreto direttoriale di concessione del trattamento CIG in deroga.
- f) Contro il provvedimento di diniego da parte della Ripartizione lavoro è ammesso ricorso in via gerarchica alla Giunta Provinciale entro 30 giorni.
- g) La sede INPS di Bolzano, in seguito alla notifica del provvedimento di concessione, attiva i controlli previsti e procede al pagamento del trattamento previsto;
- h) Nel caso in cui l'azienda non soddisfacesse i requisiti previsti, l'INPS, con provvedimento motivato e notificato all'azienda richiedente, si riserva di non autorizzare il trattamento. Contro tale provvedimento l'azienda interessata può presentare ricorso all'INPS.
- i) l'INPS comunica con cadenza mensile alla Ripartizione lavoro il rendiconto a consuntivo dei trattamenti di CIG in deroga effettivamente erogati;
- j) la Ripartizione lavoro si riserva di non autorizzare il pagamento del trattamento in caso di incapienza del limite complessivo di spesa.

Allegato B: Linee guida operative in materia di indennità di mobilità in deroga di cui all'accordo ministeriale del 29.04.2009

1. Il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto all'indennità quando:
 - ha perso il posto di lavoro dal 01.04.2009 al 31.12.2009 a seguito di un licenziamento collettivo, plurimo o individuale, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o si è dimesso per giusta causa;
 - ha un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato;
 - non ha diritto per lo stesso evento alla percezione di qualsiasi altro trattamento connesso alla cessazione del rapporto di lavoro (es. indennità di disoccupazione, indennità di mobilità ex legge n. 223/1991 e indennità di mobilità ex legge regionale n. 19/1993);
 - ha rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità ad accettare un lavoro congruo oppure a partecipare ad un'iniziativa di formazione professionale.

2. Il trattamento di cui al punto 1 e per i motivi in esso indicati può essere concesso anche ai lavoratori cessati da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a condizione che:
 - siano esclusi dal diritto alla percezione di qualsiasi tipologia di ammortizzatore sociale connesso alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato;
 - abbiano almeno sei mesi di anzianità aziendale anche non consecutivi presso il datore di lavoro che li occupava a tempo determinato per una durata dell'ultimo contratto di almeno quattro mesi.

3. Il trattamento di mobilità in deroga può essere concesso con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi:
 - apprendisti;
 - lavoratori somministrati, in caso di cessazione del rapporto del lavoratore con l'agenzia somministratrice nelle ipotesi elencate al punto 1 e per le motivazioni in esso riportate con riferimento all'azienda utilizzatrice;
 - soci lavoratori di cooperative, escluse dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali in base alla normativa nazionale, che abbiano instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.

4. I datori di lavoro, all'atto del licenziamento o delle dimissioni per giusta causa, provvedono ad informare i potenziali beneficiari della possibilità di richiedere il trattamento di cui ai punti 1, 2, 3.

5. Il lavoratore dopo essersi iscritto nella lista di mobilità presenta domanda alla sede INPS competente.

6. La sede territoriale dell'INPS, verificata la correttezza della domanda, l'iscrizione nelle apposite liste di mobilità e la non corresponsione di alcuna indennità, eroga il trattamento in deroga.

7. Mensilmente la sede INPS comunicherà alla Ripartizione lavoro i nominativi dei beneficiari e gli importi erogati.

Runder Tisch zur Krisenbekämpfung – Tavolo di partenariato: scudo anticrisi

19.05. 2009

Präsenzliste – lista di presenza

Name - nome	Organisation - organizzazione	E-mail Adresse – indirizzo e-mail	Unterschrift - firma
GEORG ANUSAKH	ARBEITSSERVICES	georg.anusakh@provincia.bz.it	
FRASERIANI	Consultants	fraserian@provincia.bz.it	
BARBARA ASSARELLA	ASSESSORATO LAVORO		
A. BEFFA	RES. LAVORO		
A. SINN	ALT. ALBERG.		
AG. MORCIANO	INPS - BZ		
LUIA CRITELLI	ASS. POLITICHE SOCIALI	lucia.critelli@provincia.bz.it	
✓ EBNER ALFRED	AGB - COIL		
✓ PRANSCHLER SERAFIM	ASGB		
✓ OBERKUNER FRIEDL	ASGB		
✓ TONI SERAFINI	UIL - SER	toni.serafini@provincia.bz.it	
✓ TILA MAIR	SEBCISL	tila.mair@sebcisl.it	
✓ MICHELE BUONERBA	SEBCISL	michele.buonerba@sebcisl.it	
✓ ANTONIO MARTINELLI	SEBCISL	antonio.martinelli@sebcisl.it	
✓ ALBERTO STENICO	LEGACOOOP BVND	alberto.stenico@legacoopbundes.it	
✓ PIERLUIGI TIGGO	AGCI ASSO. AGRIC.	direzione@agci.bz.it	
✓ ALBERTO PETRERA	HDS - UNICOM	albertopetrera@unicom-bz.it	
✓ IRANE J. SPINELL	Assimproditori		
✓ MARIAELARA PAGANO	AI - Collegio Edile	m.pagano@coll.edile.bz.it	
→ ALFRIED HÖLLRIGL	BAUERBUND	alfried.hoellrigl@bb.it	
✓ GÜNTHER SCHWENBACHER	SHV/CNA	gschwenbacher@shv.cna.bz.com	
✓ HITNA MARIA LOSAVIO	UW/APA	osmarosonia.losavio@shv.it	
→ EDUARD BRUNO	EVH/ATA		
→ NIEDERSTÄTTER RAUF	RAIFFEISEN(VERBANI)	RAUF.NIEDERSTAETTER@RAIFFEISEN.IT	
→ ALFRED BERGER WILFRIED	HGV		
MARGOTI CINZIA	INPS PSR	cinzia.margotti@inps.it	
MARIA MUR	RIPART. LAVORO	marie.mur@provincia.bz.it	
✓ GEMEL PAOLO	ASGB		
✓ Barbara Reppel	Provincia Autonoma	barbara.reppel@provincia.bz.it	
✓ PAOLO TINESINI	CONFACCOM BZ		
✓ PAOLO FAVAN	CONFESERCENTI		